



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile e delle procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dot. Giuseppe Limitone

Presidente rel.

Dot. Paola Cazzola

Giudice

Dot. Silvia Saltarelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 17/2024 CP avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

TM MARCHIORI Trasporti & Logistica srl con sede in Rossano Veneto (VI). Quartiere Diaz 16/E C.F. 02849600248, in persona dei legali rappresentanti Damiano Marchiori e Stefano Sgarbossa in forza di delibera del CdA del 18.1.2024 ex art. 120 bis CCII raccolta dal Notaio Diego Trentin di Vicenza (VI) con atto in pari data, con l'Avv. Nicola Cera del Foro di Vicenza presso il quale è eletto domicilio, come da mandato in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

Massa dei Creditori del concordato preventivo della società **TM MARCHIORI Trasporti & Logistica srl**, in persona del Commissario Giudiziale, dott.ssa Sara Ceriotti;

RESISTENTE

non costituito

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 16.1.2025;
- vista l'assenza di opposizioni all'omologazione del concordato preventivo;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ex art.48, co. 2, CCII in data 10.1.2025;
- vista la memoria ex art. 48, co. 2, CCII depositata dalla società ricorrente;
- visti gli artt.48, 109 e 112 CCII.;

Premesso:

- che la società **TM MARCHIORI Trasporti & Logistica srl** in data 23.5.2025 ha depositato ricorso e piano ex artt. 84ss CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, preceduto dal ricorso ex art. 44 CCII in data 24.1.2025;

- che il Tribunale, con decreto del 15.6.2025, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ed ha stabilito la data iniziale del 31.8.2024 e la data finale del 10.9.2025 per l'espressione del voto da parte dei creditori;

- che il concordato proposto può qualificarsi in continuità aziendale indiretta ex art. 84 comma 2 CCII;

- che quanto alla **proposta di concordato**, si richiama quanto meglio precisato dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105/107, co. 6, CCII del 25.10.2024 e successive integrazioni;

- che il piano prevede che la procedura possa esaurirsi **entro il 31.12.2025**, con il pagamento delle percentuali indicate ai creditori chirografari;

- che il concordato è stato approvato con la maggioranza dei creditori chirografari, e delle classi, come risulta dalla relazione del Commissario Giudiziale in data 22.11.2024;

- che la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato con domanda del 14.1.2025;

- che sono state sentite le parti all'udienza del 16.1.2025;

- che nessuna opposizione risulta proposta da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato;

- che il Commissario Giudiziale ha depositato in data 10.1.2025 il proprio motivato parere favorevole ex art. 48, co. 2, CCII;

- che sussistono le condizioni per l'omologazione, pur in presenza di una classe dissenziente (la n. 4), ricorrendo congiuntamente le condizioni di cui all'art. 112, co. 2, C.C.I.A.A., come risulta dalla relazione del C.G. in data 22.11.2024, e precisamente:

a) il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i creditori di cui alla classe dissenziente (classe 4) ricevano un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, di cui più di una formata da creditori titolari di diritto di prelazione (classe 2bis, classe 3).

Il Tribunale, per le ragioni suindicate, ritiene che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 1, CCII e quelle stabilite dall'art. 112, co. 2, CCII, che consentono di omologare il concordato preventivo proposto dalla ricorrente, verificate la regolarità della procedura, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (si richiama anche nei motivi la relazione del Commissario Giudiziale del 25.10.2024 e successive integrazioni).

In conclusione, per le ragioni sopra tratteggiate, il Tribunale ritiene che concorrano tutte le condizioni prescritte dalla legge per cui va omologato il concordato proposto da **TM MARCHIORI Trasporti & Logistica srl** ai sensi dell'art. 48 CCII, con la precisazione che il Collegio ritiene che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore ricorrente integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla naturale scadenza, come risulta dagli atti.

Si indica di seguito l'attività del **Commissario Giudiziale**:

1) il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato preventivo omologato.

Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i poteri attribuiti dall' art. 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art. 120 CCII con riguardo all'annullamento del concordato).

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1, CCII redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9, CCII e lo trasmette ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, co. 9, CCII.

2) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3) Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori o da terzi, qualora sia stata approvata e omologata.

4) Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5) In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

6) Al termine dell'incarico, il Commissario Giudiziale presenterà il conto della gestione e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.

La presente sentenza ex art. 48, co. 5, CCII va notificata e iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 45 CCII:

P. Q. M.

Visto l'art. 48 CCII;

il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società **TM MARCHIORI Trasporti & Logistica srl** con sede in Rossano Veneto (VI), Quartiere Diaz 16/E C.F. **02849600248**;

ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:


omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta votata;

conferma il Commissario Giudiziale nella persona della Dott.ssa Sara Ceriotti.

La presente sentenza ex art. 48, co. 5, CCII va notificata e iscritta nel Registro delle Imprese, a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 16.1.2025.

Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Limitone



TRIBUNALE DI VICENZA
23 GEN 2025
IL CANCELLIERE

